

Rw.
n° 6431
del. 11/2/85

Rimborso stampati L. 500



Bollo

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 12045/2093 - 1985

CAMBIO DI INTESATAZIONE

Anno 1985

Pratica n. 134/80

IL SINDACO

Vista la domanda in data 18 Aprile 1985 presentata dal Sig. BELLONI
PREFABBRICATI S.p.A. nato a
residente in Giardino di Bibbiano (R.E.) V. Sacco e Vanzetti 00294270350
registrata il 18 Aprile 1985 al Prot. Gen. n° 12045
corrispondente al n° 2093 del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di costruzione fabbricato "A" ad uso civile abitazione

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 66 particella n° 805-806
posta in Bonascola Via Vic. Spondarella

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 110
in data 4/4/79;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 11 e 17 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 11/4/79 e 5/5/84;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° 1350
in data 22/5/79;

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n°
del;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Visto il parere favorevole del Sindaco al cambio di intestazione espresso in data 20 giugno 1985;

DISPONE IL CAMBIO DI INTESATAZIONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. BELLONI PREFABBRICATI S.p.A.

residente a Ghiardo di Bibbiano (R.E.) - Via Sacco e Vanzetti n° 26
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori
di costruzione di un fabbricato "A" ad uso civile abitazione posto
in Bonascola - Via Vicinale Sponderella -

secondo il progetto costituito da n° cinque tavole che si allega quale parte integrante del
presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera ~~del~~ della legge 28/1/77 n° 10,
la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urba-
nizzazione;

B ☐ Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega
con il numero ~~del~~ e fa parte integrante della presente concessione la conven-
zione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con
il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella con-
venzione stessa;

C ☒ Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lette-
ra), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di

L. 45.495.000 lire quarantacinquemilioniquattrocentonovantacinquemila
a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 248 del 20/1/78

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15
febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 248

del 20/1/78, il contributo è stato suddiviso in quattro rate.

L'importo di lire 11.373.750 (lire undicimilionitrecentosettantatremila

relativo alla 1° rata risulta versato presso la ~~tesoreria comunale~~ da quietanza n° 5226/4433

del 11/9/84

Le successive, n° tre rate dell'importo di lire 11.373.750 (lire undicimilioni-
trecentosettantatremilasettecentosessantasei saranno versate rispettivamente en-
tro 6-12-18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione. e comunque non

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato ade-
guata ed idonea garanzia di lire 45.495.000 (lire quarantacinquemilioniquattro-
centonovantacinquemila rilasciata da Banca Com-

merciale Italiana (Gli oneri di cui sopra sono stati previsti nel
rinnovo)

D ☐ Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma let-
tera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire ~~del~~

viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data ~~del~~

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ Concessione a titolo gratuito.

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per ^{l'intero edificio} n. alloggi, la presente concessione è esente ^{per intero} _{in parte} dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. 19.992.000 (Lire ~~diciannovemilioni~~ ~~nonovecentonovecentadue~~ ~~mila~~)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 248 del 20/1/78 il contributo verrà pagato in corso d'opera in 15 rate da versare rispettivamente entro ~~2/4/6~~ ~~fino a trenta mesi data concessione e~~ ~~comunque non oltre 60 giorni dalla ultimazione dei lavori~~

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. 24.878.933 (Lire ~~ventiquattromilioni~~ ~~ottocentosettantottomila~~ ~~novemilioni~~ ~~ottocento~~ ~~ventatré~~) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da Banca Commerciale Italiana sede di Sarzana (Gli oneri di cui sopra sono stati previsti nella concessione relativa al al versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 4/4/84
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82, il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

~~Prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata dettagliata sistemazione dell'area esterna~~

11 Settembre 1984

Carrara, addì



SINDACO

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

10.9.1985
Carrara, addì

IL CONCESSIONARIO

[Signature]

Pr.
no 8876
del 24.9.84

Rimborsò stampati L. 500



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 7578/1040 - 1984

Anno 1984

Pratica N. 134/80

IL SINDACO
R I N N O V O

*vedi cartella
n. 134/80*

VISTA la domanda in data 25 Febbraio 1984
presentata dal Sig. **CORSINI NILO (CF. CRS NLI 34M11 B832N)**
nato a **Carrara 1°11/8/1934**
residente in **Marina di Carrara**
Via **le Da Verrazzano** n. **15**
registrata il 25 Febbraio 1984
al Prot. Generale n. 7578
corrispondente al n. 1040 di prot.
del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di **costruzione di un fabbricato "A" ad uso
civile abitazione**

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 66
particella n. 805-806 posta in **Bonascola**
Via **Vic. Spondarella**

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n° 110 del 4/4/79

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. — del —

VISTO il parere n. 17 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 5/5/84

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. 1350 in data 22/5/79

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Vista la legge 373 del 30/4/76 relativa al contenimento del consumo energetico;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. CORSINI NILO residente a Marina di Carrara
Via le Da Verrazzano n. 15
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori di costruzione di un fabbricato "A" di civile abitazione a Bonascola - Via Vicinale Spondarella -
- RINNOVO -

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

A) - Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire 65.487.000,= a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20/1/78

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire 11.373.750,= relativa agli oneri di urbanizzazione.

La quota di L. 1.332.800,= commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1). A garanzia successive rate vedere fidejussione emessa dalla Banca Commerciale Italiana per lire 45.493.000 + 24.878.90

C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. --- a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. --- del ---

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il --- le relative aree, nonché Mq. --- afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. del rilasciata da

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire

ART. 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilità e di agibilità della costruzione.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro (1) un anno dal 4/4/84 (1) ~~dalla data della presente concessione~~ ed ultimati entro (3) tre (2) anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-7-1977.

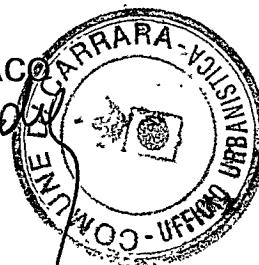
(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

Prescrizioni speciali

- Prima dell'inizio lavori deve essere presentata dettagliata sistemazione dell'area esterna.

IL SINDACO



Carrara addì 11 Settembre 1984

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

addì

24. 9. 84

Ai sensi dell' art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione scritta dell' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti e secondo le norme vigenti. L' inizio dei lavori deve essere comunicato a mezzo di mezzo scritto e mediante lettera raccomandata con R.R. contemporaneamente al Sindaco ed all' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti a norma dell' art. 17 comma 1° della citata legge n. 64/74.



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Pratica N. 134Anno 1980Prot. n. 3619/206

IL SINDACO

VISTA la domanda in data 27 Gennaio 1979
presentata dal Sig. CORSINI NILO (CF. CRS NLI 34M11 B832N)
nato a Carrara il 11/8/1934
residente in Marina di Carrara
Via le Da Verrazzano n. 15
registrata il 27 Gennaio 1979
al Prot. Generale n. 3619
corrispondente al n. 206 di prot.
del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato "A" di civi
le abitazione

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 66
particella n. 805-806 posta in Bonascola
Via Vic. Spondarella

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n° 110 del 4/4/79VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. - del -

VISTO il parere n. 11 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 11/4/1979

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. 1350 in data 22/5/79

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Vista la legge 373 del 30/4/76 relativa al contenimento del consumo energetico

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. **CORSINI NILO** residente a **Marina di Carrara**
Via **le Ba Verrazzano** n. **15**
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la
facoltà di eseguire i lavori di **costruzione di un fabbricato "A"**
di civile abitazione a Ronascola Via Vic. Spondarella

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

A) - **Concessione a titolo gratuito**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a); d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) - **Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire 67.085.250,= a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20/1/1978

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire 11.373.750,= relativa agli oneri di urbanizzazione. **(vedere fidejussione Le Assicurazioni d'Italia per £. 34.721.250)**

La quota di L. 1.439.450,= commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1). **(vedere fidejussione Le Assicurazioni d'Italia per £. 20.150.900,=)**

C) - **Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. = a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. = del =

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il = le relative aree, nonché Mq. = afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977:

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. del rilasciata da

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire

ART. 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della suddetta legge e detto collaudo dovrà essere validato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilità e di agibilità della costruzione.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 4/4/80 (1)
dalla data della presente concessione ed ultimati entro 3 (tre) (2)
anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-1-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

Prescrizioni speciali

-Prima dell'inizio lavori deve essere presentata dettagliata sistemazione dell'area esterna.-



IL SINDACO
Gianni Oliva

Carrara addì 31 Marzo 1980

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

addì, 30-4-80

CONCESS. ORIGINARIA
n. 134 del 31.03.80



COMUNE DI CARRARA

Bollo

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 12587/2292-87

Anno 1992

Pratica n. 88 2° R I N N O V O

IL SINDACO

Vista la domanda in data 08.04.1987 presentata dal Sig. BELLONI PREFABBRICATI S.p.A. nato a residente in Ghiardo di Bibbiano (RE) Sacco e Vanzetti 26 C.F. 00294270350 registrata il 08.04.87 al Prot. Gen. n° 12587 corrispondente al n° 2292 del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di costruzione fabbricato uso abitazione - Fabbr. A -

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 66 particella n° 805 806 posta in Bonascola Via Vic. Spondarella

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 110 in data 4.4.79;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 34 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 30.7.1990;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° in data

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° del

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

D I S P O N E

IL 2° RINNOVO

ART. 1

Oggetto della concessione

BELLONI PREFABBRICATI S.p.A.

Al Sig.

residente a Ghiardo di Bibbiano (RE) Via Sacco e Vanzetti n. 26

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori di costruzione fabbricato uso abitazione in Via Spondarella loc. Bonascola
- Fabbr. A -

secondo il progetto costituito da n° cinque tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10, la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa;

C ☐ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lettera), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di L. 61.420.000 lire sessantunomilioniquattrocentoventimila=====

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 e succ.mod. del 21.11.84

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21.11.84 il contributo è stato suddiviso in 4 rate.

L'importo di lire 15.355.000 (lire quindicimilionitrecentocinquantacinquemila==) relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 3505/1/1680 del 01.04.92 3506/1/1677

Le successive, tre rate dell'importo di lire 15.355.000 (lire quindicimilionitrecentocinquantacinquemila===) ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6,12,18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire 106.134.000 (lire centoseimilionicentotrentaquattromila==)

a mezzo di polizza fidejussoria del 06.03.92 rilasciata da LLOYD NAZIONALE ITALIANC polizze n. 433/151/3525

" " n. 433/151/3526
" " n. 433/151/3527

D ☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma lettera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito.**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione l'intero edificio tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per n. alloggi per intero in parte dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione. la presente concessione è esente

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. 9.336.000 (Lire novemilionitrecentotrentaseimila==)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21.11.84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in 4 rate da versare rispettivamente entro 6, 12, 18 mesi

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. 106.134.000 (Lire centoseimilionicentotrentaquattromila==) a mezzo di polizza fidejussoria del 06.03.92 rilasciata da LLOYD INTERNAZIONALE ITALIANO n. 433/1/151/3525 - n. 433/1/151/3526 - n. 433/151/3527 L'importo di f. 2.334.000 è stato versato con Rev.n. 3505/1/1680 dell'1.04.92.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Carrara, addì - 8 APR 1992